



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF017

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 4

<b>OGGETTO</b>	<b>E-COMMERCE DIRETTO – NOVITÀ DAL 2019</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	DIRETTIVA 2017/2455/UE – RF 111/2015
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>29/01/2019</b>

*Sintesi: l'e-commerce diretto prevedeva, fino al 2018, la territorialità (e cioè il paese dove va assolta l'Iva) delle prestazioni rese a committenti privati nel paese dove questi ultimi sono residenti.*

*Dal 2019 la Dir. 2017/2455 (che si ritiene già applicabile) modifica tale impostazione, prevedendo che:*

- i servizi di e-commerce diretto resi a privati UE
- sono territoriali nel paese del prestatore UE se il valore delle prestazioni elettroniche di quest'ultimo nell'ambito di tutti i paesi UE supera l'importo di €. 10.000.

*Il prestatore può scegliere di applicare il regime previgente (territorialità nel paese del committente privato), con opzione che dura almeno 2 anni.*

*Non è modificata la territorialità dei servizi di e-commerce nei confronti dei soggetti extraUE*

*Dal 2021 il regime MOSS verrà esteso alle vendite a distanza (cd. "e-commerce indiretto").*

La direttiva UE 2017/2455 del Consiglio del 05/12/2017 interviene sulle seguenti direttive:

- **Dir. 2006/112/CE** che istituisce regimi speciali che assoggettano all'Iva i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o forniti per via elettronica a persone non soggetti passivi;
- **Dir. 2009/132/CE** prevede l'esenzione Iva per importazione di spedizioni di valore trascurabile.

## MODIFICHE ALLA DIRETTIVA 2006/112/CE

Le **modifiche** previste dalla citata Dir. UE 2017/2455, a **decorrere dal 1/01/2019**, riguardano i seguenti aspetti:

- **territorialità** (dunque il Paese di assoggettamento ad Iva) e relativa **fatturazione** per i seguenti servizi
  - telecomunicazione e teleradiodiffusione
  - servizi **forniti per via elettronica** (cd. "e-commerce diretto")
- l'adesione al **regime MOSS**.

**Regime previgente:** per tali servizi dal 1/01/2015 sono entrate in vigore nuove regole di territorialità, disciplinate dal D.lgs 42/2015 (di recepimento dalla Dir. 2008/8/CE, a modifica della Dir. 2006/112/CE).

In particolare, è stato previsto:

- ⇒ con modifica dell'**art. 7-sexies DPR 633/1972**
- ⇒ **l'assoggettamento ad IVA nel paese del committente "privato"** (non soggetto passivo Iva), indipendentemente dal paese in cui il prestatore è stabilito.

In sostanza, per l'e-commerce diretto vi è stata una equiparazione dei servizi B2C ai servizi generici B2B (l'Iva assolta nel paese del committente).

**Telecomunicazione e teleradiodiffusione:** in tal caso è ulteriormente richiesto che le prestazioni siano utilizzate nel territorio della UE.

La direttiva introduce nuovi articoli (artt. 6-bis e 6-ter) al Reg. 282/2001 che elencano i servizi da considerare di telecomunicazione e di teleradiodiffusione si distinguono dei servizi di e-commerce in quanto rivolti al pubblico in generale, non a singoli destinatari) al fine di distinguere tali prestazioni rispetto ai servizi di e-commerce (i quali continuano ad essere definiti come in precedenza – v. RF 111/2015).

## CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)

#### TRATTI QUALIFICANTI DEI SERVIZI FORNITI PER VIA ELETTRONICA ("e-commerce diretto")

Vengono individuati nei **servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica**:

- la cui **natura** rende la prestazione essenzialmente automatizzata,
- **corredata** di un **intervento umano** minimo e impossibile da garantire senza la tecnologia dell'informazione.

In tale categoria rientrano i seguenti servizi:

- la fornitura di **prodotti digitali** in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;
- i **servizi che veicolano o supportano** la presenza di un'azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
- i **servizi automaticamente generati da un computer** attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
- la **concessione onerosa** del diritto di mettere in vendita un bene/servizio su un sito Internet che operi come mercato online, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata da un computer;
- le **offerte forfetarie di servizi Internet** (Internet services packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, ecc.);
- i **servizi** elencati nell'allegato I del **Reg. UE 282/2011**.



**Nota:** l'elencazione di cui sopra non va considerata esaustiva. Al riguardo la CM 22/2016 ha ritenuto:

- che qualsiasi servizio rientrante in una delle definizioni sopra fornite va assoggettato alle nuove regole di territorialità IVA (in particolare rileva il fatto che il servizio si compie con la mera comunicazione elettronica tra prestatore e destinatario)
- a prescindere dal fatto che tale servizio rientri o meno tra quelli menzionati.

#### TERRITORIALITA' DELLE PRESTAZIONI

La Dir. UE 2017/2455, modificando l'art. 58 della Dir. 2006/112/CE, prevede che

- ➔ con **decorrenza** dal **1/01/2019**
- ➔ le **prestazioni** di e-commerce (nonché telecomunicazioni e delle radiodiffusioni) rese **a persone private**
- ➔ **rilevano** ai fini Iva **nel paese del soggetto prestatore** al verificarsi delle seguenti **condizioni**:
  - il **prestatore è stabilito** (o ha l'indirizzo permanente/residenza abituale) **in un paese UE**
  - i servizi **sono prestati**:
    - ✓ a **persone private** (non soggette passivi Iva)
    - ✓ residenti (o con dimora abituale) in un **altro paese UE** (diverso da quello del prestatore)
  - il **valore totale** (netto Iva) delle **prestazioni rese a detti privati UE non supera € 10.000** (o il controvalore in moneta nazionale)
    - ✓ sia nell'anno corrente
    - ✓ che nel corso **dell'anno precedente**.



**Superamento della soglia di € 10.000 in corso dell'anno:** comporta

- con decorrenza **dalla medesima data**
- che le prestazioni **tornano a rilevare** ai fini Iva **nel paese del committente** (come in passato).

**OPZIONE:** il paese **UE del prestatore**:

- ⇒ deve concedere a quest'ultimo la possibilità di optare (la durata minima di 2 anni)
- ⇒ per l'applicazione del regime previgente: l'Iva rileva sempre nel paese del committente UE.

Paesi che non adottano l'euro: il corrispondente valore in moneta nazionale è calcolato applicando il tasso di cambio pubblicato dalla BCE il giorno 05/12/2017.

#### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)

## FATTURAZIONE DEI SERVIZI

La Dir. UE 2017/2455 interviene anche sull'art. 219-bis della Dir. 2006/112/CE che disciplina la **fatturazione dei servizi elettronici**.

In particolare, viene previsto che, a decorrere dal 1/01/2019:

→ per la **fatturazione** si applicano le **norme** del paese UE in cui si considera effettuato il servizio.



**ATTENZIONE:** si ricorda che in Italia i servizi di e-commerce resi a privati fruiscono:

- **dell'esonero da emissione di fattura**, se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione (si tratta, infatti, di operazioni "al dettaglio")
- **dall'esonero da certificazione dei corrispettivi tramite scontrino/ricevuta fiscale** (condizione prevista dal D.M. 27/10/2015 emanato in attuazione dell'art. 7 del medesimo D.lgs. 42/2015).

Esempio: la Alfa Srl effettua la vendita on-line di software ed app.

Nel 2018 ha ceduto tali beni a soggetti privati UE solo per €. 8.000.

Nel 2019 la società:

- fino a €. 10.000 di fatturato a privati UE: potrà applicare l'Iva (per tali operazioni non emette fattura, se non richiesta entro il pagamento del servizio, nè scontrino/ricevuta fiscale, annotando le vendite direttamente nel registro dei corrispettivi).
- con la prima vendita eccedente €. 10.000: dovrà procedere, alternativamente:
  - ad applicare il regime Moss (applicando, e versando, l'Iva prevista nel paese UE)
  - ad identificarsi in via diretta in tale paese per assolvere l'Iva del paese UE applicando le regole di fatturazione/certificazione del corrispettivo prevista nel paese UE.

## REGIME MOSS

In merito al regime MOSS (*Mini one Stop Shop*), si ricorda che:

- è un **regime di tassazione opzionale**
- **che evita al fornitore di identificarsi presso ogni Stato UE** per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento).



**Nota:** in sostanza, l'opzione per il MOSS consente di trasmettere, attraverso il Portale elettronico, le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettua i versamenti solo nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti/domiciliati in altri Stati membri di consumo.

La Dir. UE 2017/2455, tramite modifica apportata all'art. 358-bis della Dir. 2006/112/CE

- estende **l'accesso al regime MOSS**
- **anche ai soggetti passivi extraUE** non "stabiliti" ai fini Iva nella UE.

A tal fine, il soggetto passivo non stabilito nella Comunità deve fornire allo Stato membro di identificazione al momento dell'inizio dell'attività tutte le necessarie informazioni.

## E-COMMERCE INDIRETTO

il regime MOSS

- **a decorrere dal 1/01/2021**
- verrà esteso alle **vendite a distanza** (cd. "e-commerce indiretto"), cioè a tutte quelle vendite
  - che vengono effettuate "fisicamente" (della consegna di un bene immateriale)
  - nelle quali l'ordine viene effettuato a distanza (attualmente quasi esclusivamente tramite Internet).



**N.B.:** ciò comporterà una notevole semplificazione nell'ambito di tali attività, in quanto permetterà di evitare l'identificazione diretta in ciascun singolo paese UE nei quali vengono effettuate le cessioni ai privati.

Si ricorda che anche per tali operazioni vigono i medesimi esoneri visti per l'e-commerce "diretto" (esonero da obbligo di emissione di fattura e da certificazione del corrispettivo).

### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

**MODIFICHE ALLA DIRETTIVA 2009/132/CE**

La Dir. UE 2017/2455

- **sopprime, con decorrenza dal 1/01/2021**
- **il titolo IV della Dir. 2009/132/CE** che disciplina le cd. **“importazioni di valore trascurabile”**.

Importazione di valore trascurabile: attualmente è previsto che sono ammesse in **esenzione** di Iva:

- le importazioni di beni di valore totale non superiore a € 10
- fatto salvo la possibilità per gli Stati membri di:
  - prevedere l'esenzione anche per le importazioni di beni di valore compreso fra 10 e € 22;
  - escludere dall'esenzione i beni importati nell'ambito di una vendita per corrispondenza.

L'esenzione è esclusa per i prodotti alcolici, profumi e acqua da toilette e tabacchi e suoi prodotti.

Pertanto dal 2021 qualsiasi importazione dovrà scontare le imposte di confine.

**ENTRATA IN VIGORE**

Le citate disposizioni non sono state ancora recepite nell'ordinamento italiano.



Nota: il governo ha approvato un disegno di legge (detto “di delegazione europea 2018”) in data 6/09/2018, attualmente all'esame del Senato.

Tuttavia le disposizioni della direttiva dovrebbero essere direttamente applicabili a livello nazionale, in quanto (v. CM 58/2009 in relazione alle modifiche dal 2009 della Dir. 2008/8/CE):

- si tratta di disposizioni chiare e precise
- senza che sia espressamente previsto dal ricevimento da parte dei singoli paesi membri.

Si dovrebbe, pertanto, trattare di una **Direttiva cd. “self-executing”, già applicabile a livello nazionale**.

**FINO AL 31/12/2018**

FORNITORE	COMMITTENTE	IVA IN ITALIA	Dpr 633/72
ITALIANO	Soggetto iva UE/ExtraUE	NO	art. 7-ter
	Soggetto privato UE		art. 7-sexies lett. f)
	Soggetto privato extraUE		art. 7-septies lett. i)

**A DECORRERE DAL 1/01/2019**

FORNITORE	COMMITTENTE		IVA IN ITALIA	Dpr 633/72
ITALIANO	Soggetto iva UE/ExtraUE		NO	art. 7-ter
	Soggetto privato UE	fino ad € 10.000	SI	Dir. 2017/2455/UE
		oltre ad € 10.000	NO	art. 7-sexies lett. f)
	Soggetto privato extraUE		NO	art. 7-septies lett. i)